



## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **Concernente l'assegnazione di riconoscimenti per meriti sportivi o culturali**

#### **Il Municipio di Balerna**

Richiamati:

- L'art. 192 della Legge Organica Comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale
- L'art. 98 del Regolamento comunale del Comune di Balerna

#### **o r d i n a:**

##### **1. Scopo**

Allo scopo di valorizzare ed evidenziare, di principio, i meriti sportivi o culturali, il Municipio di Balerna può attribuire una volta all'anno un riconoscimento alle persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte per attività e risultati sportivi o culturali nel corso dell'anno precedente.

##### **2. Principi per l'assegnazione del riconoscimento**

- 2.1 Per il conferimento del riconoscimento, le persone devono avere la propria residenza nel Comune di Balerna o essere iscritte ad associazioni, fondazioni, società o enti con sede in Balerna.
- 2.2 Possono essere segnalate dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle direzioni scolastiche, dalle famiglie o da singoli cittadini, le persone fisiche o giuridiche che si ritengono degne di ottenere il riconoscimento sulla scorta dei principi contenuti nella presente ordinanza.
- 2.3 Per il riconoscimento al merito sportivo valgono di regola i seguenti principi:
- ottenimento di un premio ufficiale internazionale
  - titolo di campione svizzero
  - titolo di campione ticinese
  - selezione e partecipazione effettiva in una squadra o team internazionale, nazionale o cantonale a confronti/gare ufficiali.
- 2.4 Per il riconoscimento al merito culturale valgono di regola i seguenti principi:
- ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale internazionale
  - ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale federale
  - ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale cantonale.
- 2.5 Altri riconoscimenti o distinzioni quale riconoscimento morale per l'impegno profuso a favore di un sodalizio con sede nel Comune verranno dati un'unica volta.

### **3. Riconoscimenti**

- 3.1 Alle persone fisiche o giuridiche che si sono distinte in campo internazionale o nazionale verrà assegnata una pergamena ricordo e un riconoscimento a scelta del Municipio.
- 3.2 Alle persone fisiche o giuridiche che si sono distinte in campo cantonale, regionale o comunale sarà fatta una menzione verbale e verrà consegnato un buono acquisto di un negozio, di regola, del Comune.
- 3.3 In altri casi particolari, a giudizio del Municipio.

### **4. Modalità e diversi**

- 4.1 L'assegnazione del riconoscimento è decisa dal Municipio dietro preavviso del Dicastero Educazione, Cultura e Sport.
- 4.2 Le segnalazioni giusta l'art. 2.2 della presente ordinanza devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno al Dicastero Educazione, Cultura e Sport, la prima volta entro il 30 novembre 2010.
- 4.3 L'assegnazione del riconoscimento non dovrà necessariamente avvenire ogni anno.
- 4.4 Il riconoscimento verrà assegnato durante una cerimonia pubblica, di regola nel corso del mese di gennaio di ogni anno, la prima volta nel gennaio 2011.
- 4.5 Il Municipio ha la facoltà di ricevere ufficialmente le persone fisiche o giuridiche subito dopo aver ottenuto la prestazione sportiva o culturale, indipendentemente dall'eventuale assegnazione del riconoscimento.

### **5. Casi particolari**

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

### **6. Disposizioni finali**

- 6.1 Eventuali modifiche o deroghe alla presente ordinanza sono di competenza del Municipio dietro preavviso del Dicastero Educazione, Cultura e Sport.
- 6.2. Contro il contenuto della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione.
- 6.3. La presente ordinanza, adottata con risoluzione municipale No. 1630 del 15 dicembre 2009 entra in vigore il 1 gennaio 2010.
- 6.4. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 07 gennaio 2010.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario: